

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N.120/2020, MODIFICATO CON D.L. N. 77/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "NEI" E RELATIVA GESTIONE DEI SERVIZI PER UN PERIODO DI 60 MESI. CIG 977450832C



INDIC	Œ		
Art.	1 - F	Premessa	4
Art.	2 - (Oggetto della concessione di servizio	4
		Finalità	
Art.	4 - F	Procedura di scelta del contraente e criterio di selezione dell'offerte	5
Art.	5 - I	Durata della concessione	5
Art.	6 - ۱	Valore stimato della concessione	6
Art.	7 - F	Rischio operativo	6
Art.	8 - (Corrispettivo della concessione	7
		Tariffe di accesso	
Art.	10 -	Periodo, luogo di svolgimento del servizio ed orari	7
		Interruzione del servizio	
Art.	12 -	Contenuti del servizio.	9
Art.	13 -	Sub-concessione	10
Art.	14 -	Gestione del Bar	10
Art.	15 -	Servizio di Pulizia del Centro Sportivo	11
		Servizio di arrampicata sportiva	
		Servizio di manutenzione	
Art.	18 -	Obblighi del Concessionario	12
		Permessi e licenze	
		Vincoli del Concessionario	
Art.	21 -	Personale addetto ai servizi sportivi	16
		Formazione del personale	
		Obbligo certificato penale	
		Uso dei locali	
		Utilizzo attrezzature	
Art.	26 -	Obblighi in materia di sicurezza	18
		Oneri del Concedente	
		Verbale di consegna e restituzione degli spazi	
		Facoltà di controllo e strumenti degli interventi	
		Gestione della sicurezza antincendio	
		Manifestazioni aperte al pubblico	
		Pubblicità	
		Garanzia definitiva	
		Responsabilità e assicurazioni	
		Penali	
		Esecuzione in danno	
		Risoluzione della concessione	
		Revoca della Concessione	
		Recesso	
		Forza maggiore	
		Variazione struttura e/o assetto aziendale	
		Fatturazione elettronica	
		Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
		Divieto di cessione del contratto	
		Revisione	



Art. 46 - Controversie	. 30
Art. 47 - Spese di registrazione	. 30
Art. 48 - Diritto d'autore	
Art. 49 - Codice di comportamento	. 30
Art. 50 - Trattamento dei dati	. 30
Art. 51 - Riservatezza	. 31
Art. 52 - Rinvio a norme di diritto vigenti	. 31
Art. 53 - Il responsabile unico del procedimento	31



Art. 1 - Premessa

Il presente capitolato disciplina il rapporto tra il Comune di Monza ed il Concessionario in relazione alla gestione dei servizi sportivi ubicati all'interno del Nucleo Educativo Integrato (N.E.I.) sito in Monza Via Enrico da Monza,6, rappresentato nelle planimetrie allegate al presente (Allegati n. 7-8-9).

L'impianto sportivo N.E.I., per tipologia di struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolve funzioni di interesse generale della città, ed è pertanto classificato, ai sensi del vigente Regolamento comunale, quale impianto sportivo di rilevanza economica. L'affidamento in gestione delle attività sportive è formalizzato secondo il modulo della concessione dei servizi ex art. 164 e seguenti del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, delle Leggi Regione Lombardia n. 27 del 14/12/2006 e n.26 del1/10/2014, nonché dalle disposizioni previste nel presente capitolato speciale.

La presente concessione viene affidata esclusivamente allo scopo di favorire le attività ricreative e sportive compatibili con la struttura dell'impianto sportivo di cui trattasi e quindi dovrà assicurare il funzionamento del suddetto impianto alle condizioni stabilite nel presente capitolato e con le finalità di permettere il regolare svolgimento della pratica sportiva e di diffonderla nel territorio, consentendo in ogni caso l'uso pubblico.

Art. 2 - Oggetto della concessione di servizio

Costituisce oggetto della concessione:

- a) il servizio di progettazione, organizzazione e gestione dell'attività corsistica motoria nelle palestre del centro sportivo comunale "Nei";
- b) il servizio di progettazione, organizzazione e gestione dell'attività corsistica della piscina "Nei" riguardante l'assistenza al nuoto libero, la scuola nuoto per bambini, adulti ed anziani e i corsi in acqua;
- c) il servizio di progettazione, organizzazione e gestione delle attività relative alla parete artificiale di arrampicata sportiva come disciplinato nel presente capitolato e negli allegati n.1-2-3 facenti parte integrante dello stesso;
- d) il servizio di gestione del bar come disciplinato nel presente capitolato e nell' allegato n.4 facente parte integrante dello stesso.

I servizi di cui sopra sono erogati negli spazi meglio identificati nelle planimetrie allegate al presente capitolato (Allegati n.7-8-9).

Art. 3 - Finalità

Le parti si impegnano a collaborare per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva al fine di proporre ai fruitori del centro la più ampia e diversificata offerta sportiva.

Le finalità generali che devono essere perseguite nella gestione del servizio in oggetto sono le seguenti:



- a) diffusione dell'attività fisica riconosciuta come diritto fondamentale dei cittadini di ogni fascia d'età e pratica dell'attività sportiva come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- b) incremento dei praticanti l'attività fisica;
- c) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l'attività fisica con corrette abitudini alimentari;
- d) promozione dell'attività fisica finalizzata all'integrazione ed alla partecipazione sociale e culturale, nonché come strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
- e) promozione dell'attività fisica per i soggetti diversamente abili finalizzata al recupero della motricità nonché all'integrazione e partecipazione sociale;
- f) diffusione delle discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva e valorizzazione del talento agonistico;
- g) tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali, nonché dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
- h) organizzazione diretta o indiretta di iniziative o eventi di particolare rilevanza;

Art. 4 - Procedura di scelta del contraente e criterio di selezione dell'offerte.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020 modificato con D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n.108/2021 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa fonte di regolazione.

Art. 5 - Durata della concessione

La durata della concessione è di 60 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'avvio del servizio, se effettuato in pendenza di stipula.

L'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., prevede che è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 della stessa fonte di regolazione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Dalla comunicazione di avvio del servizio decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'affidatario.



Alla scadenza della concessione il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso la concssione potrà essere tacitamente rinnovata.

Art. 6 - Valore stimato della concessione

Il valore stimato della concessione, per un periodo di 60 mesi, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad € 1.685.793,45 (I.V.A. esclusa). Gli oneri della sicurezza sono pari a zero;

Il valore complessivo della concessione è stato calcolato in relazione al fatturato previsionale generato per tutta la durata della concessione, al netto dell' I.V.A., quale importo dei ricavi derivante dalla gestione dei servizi oggetto della concessione.

Il valore annuo della concessione è pari a:

proventi al netto di iva	€	115.158,69
proventi con iva esente	€	222.000,00

Per un totale annuo di € 337.158,69 Iva esclusa.

I costi della manodopera stimati relativamente alla concessione del servizio per un periodo di 60 mesi sono pari a € 848.360,65 Iva esclusa.

I costi della manodopera annui stimati dall'Amministrazione Comunale per la concessione in oggetto, ammontano a € 169.672,13 Iva esclusa.

- € 120.491,80, Iva esclusa, costi personale sportivo con contratto di collaboratore sportivo (co.co.co.);
- € 49.180,33, Iva esclusa, costi personale addetto alle pulizie (contratto multiservizi anno 2022).

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) ed il Piano di Emergenza in conformità a quanto previsto al D.lgs. n.81/2008. Successivamente all'aggiudicazione si provvederà alla compilazione e sottoscrizione del D.U.V.R.I. unitamente al Responsabile della Sicurezza dell'Aggiudicataria.

Art. 7 - Rischio operativo

Ai sensi dell'art. 165 del d.lgs.vo n.50/2016 la concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del citato d.lgs.vo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.



Art. 8 - Corrispettivo della concessione

Il corrispettivo a favore del Concessionario consiste:

- a) nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di concessione attraverso la riscossione delle tariffe da parte degli utenti e delle società che utilizzano gli impianti;
- b) nella riscossione delle entrate relative al bar ed alle attività commerciali:
- c) nello sfruttamento dei diritti della pubblicità commerciale effettuata all'interno dell' impianto sportivo.

Il Concessionario si obbliga a corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone annuale di € 29.918,03 oltre I.V.A., a cui va aggiunto il rialzo offerto in sede di gara su base percentuale sul corrispettivo annuo. Tale canone comprende una quota forfettaria di compartecipazione dei consumi di luce, gas e acqua che rimangono in capo all'Amministrazione, per le motivazioni di seguito indicate:

- Compresenza di servizi e utenti che utilizzano il centro a diverso titolo (sala di lettura, Scuole, Uffici istituzionali del Comune, spazi garantiti ad associazioni sportive del territorio che operano, in particolare, anche nell'ambito delle disabilità);
- 2) Necessita di calmierare le tariffe per una precipua funzione sociale;

Il predetto canone è da pagarsi in due quote anticipate: settembre e marzo, previa emissione di apposito titolo a cura del Servizio Sport.

Art. 9 - Tariffe di accesso

Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'accesso e per l'uso dell'impianto sportivo indicate nell'Allegato n. 3 "TARIFFE", parte integrante della presente concessione.

All'interno di tali valori il Gestore può autonomamente praticare riduzioni e promozioni tariffarie, preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale, tese ad incentivare l'utilizzo dell' impianto. Il Gestore è obbligato ad esporre al pubblico le tariffe d'uso e accesso in modo evidente vicino alla cassa.

L'accertamento di applicazione di tariffe superiori a quelle prescritte comporta l'obbligo del Concessionario di adeguare le tariffe applicate a quelle prescritte a fronte di diffida ad adempiere da inviarsi tramite pec ai sensi dell'art. 1454 del c.c..

L'inadempimento alla predetta diffida, decorsi giorni quindici dalla sua ricezione, comporta l'immediata risoluzione della concessione, previa semplice comunicazione con posta certificata.

Le tariffe di cui all'Allegato n. 3 potranno essere modificate dalla Giunta Comunale e saranno comunque soggette a rivalutazione annuale in base all'Indice ISTAT.

Art. 10 - Periodo, luogo di svolgimento del servizio ed orari

L'impianto è aperto tutti i giorni, con i seguenti orari di apertura, differenziati per stagione invernale e stagione estiva:

orario invernale dal 1 settembre al 30 giugno



- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 24.00, per complessive 85 ore settimanali;
- sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per complessive 24 ore;

orario estivo (dal 1 luglio al 31 agosto) gli orari verranno ridotti come sotto specificato:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
- sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

L'impianto rimarrà di norma chiuso solo nei giorni di cui alla seguente programmazione:

- 1 novembre, 8 dicembre;
- Natale (dal 24 dicembre al 1 gennaio, compresi);
- Periodo pasquale (sabato, domenica, lunedì);
- 25 aprile, 1° maggio;
- 2 giugno;
- tre settimane mese di agosto;

fatto salvo diversa opzione espressa dal Concessionario previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

Ulteriori sospensioni delle attività oltre a quelle specificate saranno consentite solo se preventivamente concordate con il competente ufficio. Il Concessionario dovrà proporre modalità di recupero delle lezioni sospese all'utenza.

Le attività sportive dovranno essere svolte durante la stagione sportiva dal 1 settembre al 31 agosto, dal lunedì a domenica, come da offerta tecnica, garantendo l'attività minima prevista negli Allegati n. 1 e 2 sulla base delle iscrizioni pervenute.

Le attività degli atleti agonisti sono organizzate e gestite dal concessionario, fermo restando il principio secondo il quale viene sempre fatta salva la priorità nell'utilizzo della piscina da parte della collettività.

L'attività sportiva motoria sarà svolta nelle palestre del piano seminterrato e nella palestra al piano terra come precisato nell'Allegato n. 1.

E' fatta salva la possibilità di ampliamento degli orari e delle giornate di apertura, previo accordo con l'Amministrazione comunale, fermo restando che, in questo caso, i servizi di apertura, chiusura e custodia e pulizia saranno esclusivamente a carico del Concessionario.

Per le attività di arrampicata sportiva saranno osservati i seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 23:00;

Il termine delle attività deve avvenire 30 minuti prima la chiusura del Centro sportivo.

La manutenzione ordinaria effettuata dalla società sportiva di arrampicata sportiva potrà essere svolta in orari precedenti a quelli di esercizio delle attività.

La suddetta società comunicherà al Servizio Sport il calendario relativo agli orari dedicati alla manutenzione della parete di arrampicata per ciascuna stagione sportiva.

Gli orari di svolgimento delle singole attività dovranno essere pubblicate sulle pagine Internet e social del concessionario.



Art. 11 - Interruzione del servizio

Il servizio oggetto della concessione non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione comunale, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario.

Al Gestore potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione, per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione oppure direttamente collegati allo svolgimento delle attività, nel caso in cui ciò si rendesse necessario:

- a) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
- b) per cause di forza maggiore che rendano l'impianto inagibile e impongano la sospensione delle attività.

Il Gestore si impegna comunque a rispettare le norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali, in relazione alle prestazioni minime da assicurare in caso di sciopero al fine di garantire la continuità nella gestione delle attività e nell'erogazione dei servizi sulla base di quanto previsto nel presente capitolato.

Art. 12 - Contenuti del servizio

Il servizio in concessione consiste in:

- Organizzazione e gestione corsi sportivi;
- Organizzazione generale dei servizi offerti;
- Promozione attività sportive;
- Raccolta iscrizioni c/o il Centro Sportivo;
- Servizi di pulizia del centro sportivo con esclusione degli uffici comunali e della sala lettura;
- Trattamento acque e acquisto prodotti chimici (da effettuarsi nel rispetto dei previsti parametri normativi);
- Manutenzione ordinaria del centro sportivo NEI negli spazi di utilizzo come indicato nell'Allegato n. 4;
- bar e servizi di ristoro vari.

Il piano delle attività minime da garantire per tutta la durata della concessione è descritto negli Allegati n.1-2-3.

Il Concessionario è tenuto a garantire il monte ore minimo ivi previsto negli Allegati n. 1 e n.2 e a riservare gli spazi minimi previsti alle società sportive con concessioni temporanee di utilizzo, alle condizioni ivi previste. In particolare la Palestra Grande - compresa la parete di arrampicata sportiva - sarà oggetto di assegnazione in favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche individuate dal Concedente, negli orari e giorni indicati nell'Allegato n.2.

Per gli spazi/orari residuali, che non saranno oggetto di assegnazione da parte del Concedente, è facoltà del concessionario programmare ulteriori attività sportive/ricreative.

I ricavi derivanti dall'affitto orario degli spazi della palestra Grande, che è utilizzata dalle Associazioni Dilettantistiche Sportive individuate dal Concedente, compresa l'attività dell'arrampicata sportiva, spettano al Concessionario, in quanto Responsabile, ad ogni effetto di legge, della gestione e della conduzione dell'impianto sportivo.

Le tariffe relative agli affitti orari dei suddetti spazi sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

È fatto divieto in tutti i locali oggetto del presente capitolato installare macchinette per



il gioco di azzardo di qualsiasi tipo.

Art.13 - Sub-concessione

La sub-concessione sarà ammesso nel rispetto dell'art. 174 D.Lgs. 50/2016.

È ammessa la sub concessione per le parti non essenziali del servizio, per singole attività gestionali, per il servizio bar e le attività commerciali ed in generale per tutte quelle attività non rientranti tra i doveri tipici del Gestore. In sede di autorizzazione si dovrà valutare che la sub-concessione non violi i principi soggettivi e professionali richiesti nelle condizioni ed offerti in sede di gara.

È data facoltà, pertanto, al Concessionario di affidare a terzi i servizi sottoelencati nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs. 50/2016, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto:

- Servizio bar;
- Servizi di pulizia;
- Servizio di arrampicata sportiva;
- Servizio di manutenzioni.

Art. 14 - Gestione del Bar

All'interno della struttura è presente uno spazio destinato ad area di ristoro e bar.

Il Concessionario è obbligato a garantire un servizio di bar-ristoro presso il locale attrezzato all'interno del centro.

Al momento, tale spazio è gestito da un operatore economico terzo, dietro la corresponsione di un canone di locazione annuo, con scadenza fissata al 31/08/2023.

Tale canone, per tutta la durata della concessione, verrà incassato dal concessionario e sarà rivalutato annualmente in base all'indice Istat.

Qualora le attività complementari comportino la trasformazione a carattere permanente della destinazione di alcuni locali, il Concessionario, prima di avviare i relativi iter autorizzatori presso i competenti uffici, deve ottenere apposito "nulla osta" dal Servizio Sport dell'Amministrazione Comunale, volto a verificare il carattere non pregiudizievole delle attività stesse nei confronti del servizio in gestione.

Gli eventuali adeguamenti del locale e le attrezzature per lo svolgimento del servizio saranno a totale carico del Concessionario e dovranno essere preventivamente autorizzati dai competenti uffici tecnici. Al termine della Concessione il locale così riadeguato rientrerà nella proprietà dell'Amministrazione Comunale di Monza.

Il Concessionario deve richiedere ed ottenere le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività. Contestualmente alla presentazione delle istanze volte ad ottenere le predette autorizzazioni, il Concessionario deve presentare specifica comunicazione relativa all'avvenuta presentazione delle stesse all'Amministrazione Comunale.

L'espletamento del servizio dà diritto al Concessionario di trattenere per sè gli introiti derivanti dalla gestione. Le tariffe delle consumazioni dovranno essere esposte in modo visibile e dovranno essere in linea con i prezzi medi di mercato.

Le autorizzazioni in argomento saranno rilasciate al Concessionario o alla Ditta



specializzata, all'uopo autorizzata, e saranno valide per tutto il periodo di durata del contratto di conduzione e gestione degli impianti. Alla scadenza della suddetta gestione, le autorizzazioni decadranno.

In caso di affidamento a terzi dovranno essere richieste all'intestatario le polizze assicurative relativamente agli spazi ed attività gestiti. Tali polizze sono richieste anche al concessionario nel caso in cui gestica direttamente il servizio.

Il sevizio bar seguirà gli orari di apertura del Centro sportivo con un minimo di monte ore settimanali pari a 56 ore garantendo l'apertura dal lunedì alla domenica.

L'orario di apertura dovrà essere articolato in modo da garantire una adeguata offerta del servizio ai frequentanti l'impianto negli orari di svolgimento delle attività nel centro, con particolare riferimento all'attività corsistica e al funzionamento degli spazi natatori, e non potrà protrarsi oltre l'orario di chiusura dell'impianto sportivo.

Tutti gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

Art. 15 - Servizio di Pulizia del Centro Sportivo

Sono a carico del concessionario le pulizie, così come meglio dettagliato nell'Allegato n. 5 -Pulizie, in tutti i locali e spazi interni ed esterni di pertinenza del Centro sportivo NEI, con esclusione degli Uffici Comunali e della sala Lettura così come indicati nelle planimetrie allegate, per un numero di almeno 260 ore mensili.

Restano, quindi, a carico del concessionario la gestione e la retribuzione del personale addetto alle pulizie, nonchè tutte le spese relative alle attrezzature per le pulizie ed ai prodotti di pulizia.

Il concessionario potrà gestire tale servizio in proprio o avvalendosi di altre imprese specializzate come specificato all'art. 13.

Art. 16 - Servizio di arrampicata sportiva

Per l'organizzazione e gestione del servizio di arrampicata sportiva si fa riferimento a quanto esplicitato negli allegati n.1-2-3 del presente capitolato di concessione nonché a quanto disposto all'art.10.

È consentito lo svolgimento di ulteriori attività didattiche rivolte a Scuole, associazioni o gruppi - rispetto a quelle indicate nell'Allegato n. 3 - a condizione che venga ottenuto il parere favorevole da tutti i soggetti che utilizzano la palestra negli stessi orari richiesti. La concessione degli spazi deve essere autorizzata anche dal Servizio Sport.

In tali casi il concessionario potrà applicare le tariffe di mercato.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì l'utilizzo del servizio di arrampicata sportiva per lo svolgimento di iniziative sportive senza scopo di lucro per un massimo di n. 5 giornate annuali. In tali giornate il concessionario è tenuto a fornire gratuitamente l'intera gestione organizzativa del servizio (personale, attrezzature, spazi, ecc.).



Il concessionario ha la possibilità di organizzare manifestazioni sportive con relativo utilizzo della palestra grande previa acquisizione a proprio carico di tutte le autorizzazioni di legge e autorizzazione del Servizio Sport.

La responsabilità per quanto riguarda la rispondenza della struttura alle normative di sicurezza, ricade solo ed esclusivamente alla Società Sportiva che organizza e gestisce l'attività sportiva.

Nel corso della concessione l'Amministrazione Comunale potrà stabilire, in accordo con il concessionario, di destinare lo spazio dell'arrampicata ad altre attività.

Art. 17 - Servizio di manutenzione

Il Concessionario è tenuto a provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti compresa la manutenzione del verde, da effettuare nel rispetto della normativa vigente, per una somma minima garantita e rendicontata (corredata di documentazione fiscale e contabile) di € 10.000,00.= IVA compresa annui.

Qualora tale importo annuale non venga esaurito per intero, la somma residua dovrà essere destinata prioritariamente ad interventi di manutenzione straordinaria, concordati con l'Amministrazione Comunale; l'eventuale importo residuo alla scadenza del contratto di concessione dovrà essere immediatamente versato monetariamente all'Amministrazione Comunale.

Tali interventi sono più precisamente dettagliati nell'Allegato n.4 Scheda manutenzione.

E' fatto obbligo al concessionario di garantire la presenza quotidiana, in diverse fasce orarie, di un addetto alla manutenzione ordinaria, il quale dovrà sempre essere prontamente reperibile in caso di necessità, al fine di garantire lo svolgimento ordinario ed ottimale dei servizi sportivi erogati.

È fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti e le attrezzature esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del Servizio Sport.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Concedente estraneo a qualsiasi rapporto con essi, ed essendo altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

Tutti gli interventi manutentivi che il Concessionario dovrà espletare, devono coordinarsi con gli eventuali interventi manutentivi a carico del Concedente, in maniera tale da evitare sovrapposizioni e interferenze.

Nel caso di subconcessione del servizio di arrampicata sportiva tutta la manutenzione ordinaria periodica sarà espletata dal subconcessionario.

Art. 18 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si obbliga:



- a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente concessione;
- ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- a segnalare immediatamente al Concedente tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- a tenere indenne il Concedente da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione;
- ad applicare le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale e per l'anno 2023 come da Allegato n. 3;
- ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria, compresa la pulizia periodica delle aree verdi (ad es. spazzature foglie, raccolta e smaltimento rifiuti) e ad esclusione del taglio delle piante di competenza dell'Ufficio Giardini, necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente concessione e al fine di assicurare costantemente il buon funzionamento, il mantenimento in stato di perfetta efficienza, oltre l'idoneità all'uso della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti, anche sotto il profilo igienico sanitario;
- tra le pertinenze del Centro Sportivo è ricompreso il *Solarium*, attualmente non utilizzato. Per utilizzarlo deve essere acquisita l'agibilità, con oneri e spese a carico del concessionario.
 - Il concessionario provvederà alla messa in opera dello stesso, eseguendo tutti i lavori necessari, dei quali dovrà essere rilasciasto il certificato di regolare esecuzione. Il concessionario provvede altresì ad una periodica e costante manutenzione e riparazione della recinzione dello stesso;
- ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono e connessione dati e di tutti i servizi necessari per lo svolgimento delle attività sportive;
- ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della concessione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire tutte le manutenzioni ordinarie e le riparazioni, anche se non dettagliate nell'Allegato n. 4 Scheda manutenzione che si dovessero rendere necessarie, senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione del centro sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe;
- a garantire, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti o comportamenti violenti o danni verso persone o cose;
- a garantire un utilizzo contemporaneo e plurimo delle Palestre in maniera ordinata, ivi compreso l'utilizzo della tribuna in compresenza di più attività sportive e quindi di spettatori delle diverse discipline sportive;
- ad assumere a proprio carico l'onere, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge;



- a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Concedente proporrà di attuare, in accordo con le parti, nel corso di ogni anno;
- a presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione riferita alla stagione sportiva precedente, sottoscritta dal Legale Rappresentante, riepilogativa delle attività svolte comprensiva dei dati numerici riferiti alle diverse pratiche sportive; in particolare dovrà evidenziare tutti i corsi e le attività sportive da praticarsi con riferimento alle diverse età e categorie degli utenti (bambini, ragazzi, adulti e anziani, diversamente abili...);

Oltre a quanto previsto al comma precedente, il concessionario dovrà fornire al Comune:

- a) il bilancio consuntivo della gestione, contenente il rendiconto annuale dettagliato di tutte le entrate e spese relative all'impianto in gestione;
- b) il riepilogo degli interventi annui di manutenzione ordinaria e della relativa spesa sostenuta.

Il concessionario introita i proventi derivanti dalle attività e dallo svolgimento dei servizi oggetto della concessione applicando tariffe e prezzi approvati annualmente dalla Giunta comunale.

Art. 19 - Permessi e licenze

Tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per la gestione dell'impianto e delle attività sportive oggetto del presente capitolato devono essere richieste ed intestate al concessionario il quale è tenuto ad espletare in proprio gli adempimenti preliminari. Sempre il concessionario deve provvedere nei tempi prescritti al loro eventuale rinnovo.

Il concessionario è tenuto all'esercizio dell'attività gestionale nel rispetto di tutte le normative ed i regolamenti vigenti in materia di concessione, procedendo al disbrigo delle relative pratiche burocratiche e amministrative, senza alcuna responsabilità a tal riguardo a carico del Comune.

Il concessionario dovrà risultare in possesso, al momento dell'attivazione del servizio, di tutte le autorizzazioni che si rendano necessarie per l'espletamento della gestione ai sensi delle normative vigenti, nonché provvedere, a proprie spese, alla preventiva acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, concessioni, licenze ed altre certificazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il concessionario dovrà, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto agli adempimenti suddetti.

Art. 20 - Vincoli del Concessionario

Vincoli per il concessionario:

- a) corsi piscina: mantenimento dell'attuale pianificazione, come precisato all'Allegato
 n. 1, fatte salve eventuali modifiche migliorative da concordare con l'amministrazione Comunale;
- b) corsi attività motoria: mantenimento corsi base nella loro attuale pianificazione e individuazione da parte del concessionario di ulteriori tipologie di corsi e della rispettiva pianificazione, come meglio precisato all'Allegato n. 1, fatte salve eventuali modifiche migliorative da concordare con l'amministrazione Comunale;



- c) tariffe: applicazione delle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale e per l'anno 2023 come da Allegato n. 3.
- d) tutti i proventi della gestione delle attività saranno riscossi ed incamerati nel rispetto degli obblighi di legge e pertanto ogni responsabilità tributaria o fiscale è a carico del concessionario e non potrà essere chiamato in causa il Comune
- e) nell'ambito del piano di tutte le attività sportive, il concessionario è tenuto a consentire gli utilizzi convenzionati (Progetti con le Scuole, Nuoto per Persone disabili e ulteriori iniziative che l'Amministrazione Comunale vorrà promuovere, alle tariffe indicate all'Allegato n. 2);
- f) accesso gratuito al nuoto libero agli over 65 residenti a Monza se previsto nelle tariffe, nella settimana di apertura ad agosto, con l'obbligo di redigere un apposito report all'Amministrazione Comunale degli accessi registrati a tale titolo;
- g) mantenimento tariffe agevolate delle categorie indicate nell'Allegato n. 3;
- h) disponibilità a favore dell'Amministrazione Comunale a titolo gratuito della piscina per una mattina alla settimana dalle ore 9.45 alle ore 11.15, da settembre a giugno, per tutta la durata della concessione, per attività di promozione sportiva organizzate dal Comune a favore delle scuole pubbliche.
 - Tale disponibilità comporta l'organizzazione di corsi con utilizzo gratuito della piscina e dei relativi servizi, compresi gli istruttori da fornire da parte del Concessionario (in un rapporto di 1 ogni 12 allievi) per le scuole del territorio, per una mattina alla settimana; nei restanti giorni ed orari, applicazione delle tariffe agevolate di cui all'Allegato n. 3 a favore degli studenti degli Istituti scolastici cittadini;
- i) mantenimento disponibilità con uso gratuito della palestra grande per gli istituti secondari di secondo grado autorizzati dall'Amministrazione Comunale per 30 ore settimanali da lunedì a venerdì come esplicitato nell'Allegato n.3;
- j) utilizzo gratuito, alle società locali che svolgono attività natatorie per persone con disabilità (in regime di convenzione con il Comune di Monza), della vasca (nel numero massimo di 2 corsie), come indicato nell'Allegato n.2;
- k) mantenimento della disponibilità delle n.3 palestre e della piscina in favore dell'Amministrazione Comunale o ad altri soggetti dalla stessa indicati, per manifestazioni sportive pubbliche, esibizioni sportive, gare anche organizzate in tornei, per complessivamente 10 giornate annue (compresi allestimenti e disallestimenti).
 - L'utilizzo dell'impianto di cui sopra è previsto dalle ore 08.00 alle ore 23.30; utilizzi parziali o limitati alla fascia oraria mattutina o pomeridiana saranno computati come mezza giornata. In occasione dell'utilizzo dell'impianto il soggetto organizzatore è tenuto ad attivare idonee assicurazioni R.C. e a provvedere a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza necessari per un ordinato svolgimento delle manifestazioni e attività sportive;
- l) fruizione della piscina agli utenti in possesso di tessera 10 ingressi non ancora scaduta all'atto di affidamento del servizio, fino ad esaurimento degli stessi;
- m) piano di comunicazione (pubblicità corsi e attività proposte) e relativa reportistica, come offerto in sede di gara, richiesto nel progetto tecnico;
- n) il Concessionario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di



consegna e riconosciuta dal Concedente. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti.

Art. 21 - Personale addetto ai servizi sportivi

Il Concessionario si impegna a garantire permanentemente la presenza di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature presenti negli spazi affidati, l'espletamento di tutte le attività (di istruzione, di formazione, di promozione, di assistenza e di sorveglianza) necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento delle attività concesse, nel numero necessario a garantire la regolare erogazione dei servizi.

Il gruppo del personale addetto ai servizi sportivi dovrà essere costituito almeno dalle seguenti figure professionali: istruttori palestra, istruttori acqua-fitness, assistenti bagnanti, manutentori, personale di segreteria, allenatori agonistica, coordinatori scuola nuoto, per almeno 1450 ore mensili.

Il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività allo stesso affidate, ovvero laurea in scienze motorie o brevetto rilasciato dalle competenti Federazioni/Enti di promozione sportiva.

Il Concessionario è altresì tenuto a designare un professionista qualificato in possesso di attestato FIN per la qualifica di direttore sportivo e gestore di impianti natatori, che assumerà l'incarico di Referente Tecnico nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il Referente Tecnico deve assicurare la propria presenza presso il centro sportivo, garantendo in ogni caso una reperibilità continua in caso di necessità; dovrà sempre garantire la propria reperibilità telefonica h.24 nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

In caso di giustificato avvicendamento o di impedimento, il Concessionario deve provvedere alla sua sostituzione con un altro Referente di pari qualifica e darne tempestivamente comunicazione con immediatezza all'Amministrazione Comunale. Il Concedente ha facoltà di chiedere e, in tal caso, il Concessionario è tenuto ad attuare entro trenta giorni dalla richiesta - l'allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento dell'impianto sportivo ove, nonostante la diffida rivolta dal Concedente al Concessionario, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio

Il Concedente resta estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi alla gestione di eventuale personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle normative vigenti. Il Concessionario si impegna, nei confronti del personale, ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in



materia di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compreso quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali.

Il Concessionario solleva inoltre il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta, derivanti da predetti rapporti di lavoro con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 del codice Civile nonché da eventuali infortuni. Nel caso in cui il personale impiegato presso il Concessionario assuma un comportamento lesivo al pubblico decoro, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere che il Concessionario intervenga nei termini stabiliti dal contratto di lavoro.

Art. 22 - Formazione del personale

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il concessionario dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto della concessione.

La formazione del personale dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata lungo tutto il corso di vigenza del contratto e prevedere piani annuali di esecuzione.

Al termine di ogni anno, il concessionario dovrà trasmettere al Comune una relazione dei corsi effettuati, comprensiva dell'elenco delle presenze e degli attestati rilasciati.

Art. 23 - Obbligo certificato penale

È fatto obbligo al Concessionario di richiedere ogni anno all'ufficio della Procura della Repubblica competente il certificato del casellario giudiziale relativo a tutti i soggetti impiegati alle proprie dipendenze e destinati a stare a stretto contatto con minorenni nello svolgimento delle proprie mansioni, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile".

Art. 24 - Uso dei locali

Per il deposito degli attrezzi e del materiale di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o del Concessionario verrà concesso l'uso dei magazzini attrezzi del centro sportivo Nei di cui il Concessionario potrà disporre per la conservazione dello stesso. Il Concessionario avrà altresì a disposizione un locale per le attività di segreteria connesse alla gestione dei servizi affidati: saranno a cura del Concessionario gli oneri relativi ad eventuali collegamenti per trasmissioni fonia in uscita e dati.

Art. 25 - Utilizzo attrezzature

Il Concessionario potrà utilizzare, nell'espletamento del servizio, tutti gli impianti sportivi e le eventuali attrezzature sportive già presenti al Centro, delle quali sarà redatto apposito verbale di consegna.

Il concessionario sarà responsabile della custodia e della buona conservazione delle attrezzature durante l'utilizzo.

L'Amministrazione comunale non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti per eventuali attrezzature utilizzate da terzi di proprietà del concessionario.



Art. 26 - Obblighi in materia di sicurezza

Il Concessionario s'impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nello svolgimento delle attività di gestione dell'impianto.

Il Concessionario è tenuto alla redazione del D.V.R. e del DUVRI nei confronti di tutte le ditte che svolgeranno le attività all'interno degli spazi del Centro Sportivo del NEI, con consegna all'Ente.

Sarà cura e responsabilità del Concessionario mettere in atto tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in caso di interferenze.

Il Concessionario per tutta la durata della concessione deve pertanto garantire le condizioni di sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative di legge compresa la formazione del personale, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici (D.M. 37/2008), alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo (D.M. 24/08/1996) e alle norme antincendio (D.M. 10/03/1998 e D.P.R. 151/2011) ed alle loro successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare:

- a) il concessionario assume l'obbligo di ottemperare, per le finalità a cui gli immobili comunali sono destinati, a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando a tal fine espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento in merito;
- b) il concessionario dovrà predisporre ogni azione finalizzata al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza; a tali fini, il concessionario dovrà predisporre ed attuare un piano operativo di sicurezza relativo alle attività da svolgere nell'ambito dei servizi in concessione, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- c) sarà onere del concessionario, ad ogni effetto di responsabilità civile e penale per danni, far rispettare a chiunque le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché fornire ai soggetti che richiederanno l'uso delle strutture ogni specifica informazione e supporto per agevolare la conoscenza e l'applicazione delle norme di corretto utilizzo e di sicurezza;
- d) sarà obbligo del concessionario procedere puntualmente a tutte le revisioni e certificazioni annuali e pluriennali previste dalla normativa vigente, sia per le attrezzature e gli impianti di proprietà del Comune sia per quelli eventualmente introdotti dal concessionario stesso.

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., il concessionario assume la qualifica di datore di lavoro committente, anche in relazione alla predisposizione del DUVRI, alla trasmissione di informazioni specifiche sui rischi e alla verifica di idoneità tecnico-professionale nel caso di eventuali affidamenti di lavori, servizi e forniture a terzi nel quadro dei propri obblighi contrattuali.



Art. 27 - Oneri del Concedente

Sono a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria in generale e relativamente alla copertura e alle strutture portanti oltre agli interventi di cui al progetto definitivo presentato alla Regione per il riconoscimento di apposito contributo. L'attività del Concessionario dovrà inderogabilmente adeguarsi alla calendarizzazione dei lavori di riqualificazione del Centro Sportivo. Eventuali periodi di sospensione delle attività saranno oggetto di allungamento del termine di scadenza della concessione, se trattasi di chiusura totale del Centro Sportivo o della Piscina. In tali casi, pertanto, il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo.

Ogni altro intervento non compreso fra quelli indicati è a carico del Concessionario, secondo quanto disposto dal presente capitolato e dall'Allegato n.4.

Per i fabbricati ed impianti eventualmente realizzati dal concessionario, previa procedura autorizzativa da parte del Concedente, la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Concessionario stesso sino alla scadenza della concessione, senza diritto al riconoscimento di corrispettivo alcuno da parte dello stesso.

Ha l'obbligo, altresì, di attivare un sito informativo internet, un servizio di posta elettronica ed una pec da comunicare all'Amministrazione Comunale per tutte le comunicazioni di tipo ufficiale.

Il Concessionario dovrà organizzare nell'ambito della gestione, qualsiasi attività ritenuta utile per la promozione e l'incremento delle presenze dei visitatori con particolare riferimento ad organizzazione di altre attività, mostre, conferenze, convegni, iniziative culturali e promozionali; tutti i proventi derivanti da tali attività, sono di esclusiva competenza del Concessionario.

Art. 28 - Verbale di consegna e restituzione degli spazi

Contestualmente alla stipulazione del contratto di concessione o all'avvio del servizio, se effettuato in pendenza di stipula, verrà redatto il verbale di consegna degli immobili, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della concessione, nelle medesime condizioni e quantità. Tale verbale, redatto e sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.

Il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale gli impianti, comprese eventuali addizioni e migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata.

Nel caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere. All'atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili relativi agli spazi oggetto della presente concessione, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di restituzione regolare da cui si evinca la consistenza e lo stato di conservazione dei beni. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per il ripristino del corretto stato manutentivo e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.



Art. 29 - Facoltà di controllo e strumenti degli interventi

Il Servizio Sport si riserva ogni e più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della gestione dei servizi, nel rispetto di tutte le disposizioni previste nel presente capitolato.

La vigilanza e il controllo sono esplicati dal Direttore dell'esecuzione o dai soggetti da lui incaricati.

Il Comune ha facoltà in ogni momento di prendere visione degli atti e/o dei documenti attestanti la gestione del servizio (a titolo esemplificativo matrici biglietti, abbonamenti, scontrini fiscali, contratti di lavoro del personale impiegato all'interno dell'impianto e/o contratti d'opera professionale, certificati di abilitazione previsti per legge e/o da capitolato, attestati di pagamento di natura retributiva e contributiva).

Il Concessionario si obbliga a non porre eccezioni di natura alcuna all'esibizione dei documenti sopra indicati.

Il concessionario è obbligato a fornire, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Concedente riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

Il Comune si impegna a trattare i dati così ottenuti in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente a tutela della riservatezza.

Se, entro il termine assegnato, il Concessionario non adempirà a quanto richiesto ovvero non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione Comunale applicherà le penali previste dal presente contratto e provvederà d'ufficio addebitandone la relativa spesa.

Il Concedente può inoltre accedere ai singoli spazi concessi, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente atto;
- la regolare effettuazione delle operazioni di manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti.

Il Concessionario dovrà tenere un libretto manutenzioni, ad eccezione di quelle che competono al concedente, aggiornato e compilato dalle ditte specializzate che effettuano i relativi interventi, oltre al Documento Valutazione Rischi per tutte le attività svolte.

A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti dell'impianto e per il personale ai medesimi adibito, il Concedente intima al Concessionario l'esecuzione degli atti dovuti in base alla presente concessione, inviando formale diffida e assegnando un termine temporale per provvedere. Nel caso di persistenza nel comportamento omissivo, allo scadere del periodo indicato nella diffida, il Concedente si riserva di valutare l'applicazione di penali proporzionate alla gravità dell'inadempimento commesso, salvo i casi di revoca previsti dalla presente concessione.

Nelle more di realizzazione di interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Comune, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

L'Amministrazione comunale vigila sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario del servizio, effettuando verifiche periodiche per valutare



l'attività di promozione dell'impianto sportivo, la qualità e la quantità dei servizi resi, nonché il rispetto degli oneri di pulizia e manutenzione della struttura e degli impianti stessi.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso Concessionario dal presente capitolato, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, l'Amministrazione contesterà gli addebiti al Concessionario dando un termine congruo per adempiere.

Se entro il termine assegnato, il Concessionario non adempirà a quanto richiesto ovvero non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione comunale applicherà le penali previste dal presente capitolato o provvederà d'ufficio addebitando al Concessionario la relativa spesa.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del concessinario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono il concessionario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza.

Art. 30 - Gestione della sicurezza antincendio

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art.19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e, alla luce del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, deve provvedere a:

- nominare il Responsabile della Sicurezza dell'intero Centro sportivo ad eccezione della Sala lettura e dei locali destinati agli uffici comunali, il quale deve espressamente accettare l'incarico;
- predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con l'indicazione di: scale e vie di esodo; dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi; dei dispositivi di arresto dell'impianto elettrico, dell'impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale; degli spazi calmi;
- predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l'indicazione di: spazi calmi;
- posizionare la planimetria stessa ("voi siete qui");
- conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della vigente normativa, complete della relativa documentazione obbligatoria (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici; qualora il Concessionario dovesse apportare modifiche agli impianti le dichiarazioni di conformità dovranno essere adeguate;



- predisporre i registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e tenerli aggiornati rendendoli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti.

La compilazione dei suddetti registri è a carico del Concessionario e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.

I suddetti registri devono essere tenuti presso il Centro sportivo e, ogni sei mesi, devono essere consegnati in copia al Servizio Sport con relativi aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo la normativa vigente).

Il Piano di emergenza dovrà essere elaborato dal Concessionario e verrà inviato all'Ufficio Prevenzione e Protezione dell'Ente e al Servizio Sport.

Qualora ve ne fosse la necessità, l'Ufficio Prevenzione e Protezione si coordinerà con il concessionario per il Piano della sicurezza.

Art. 31 - Manifestazioni aperte al pubblico

Per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico il Concessionario dovrà preventivamente ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa in merito e, in qualità di soggetto responsabile, dovrà conformarsi agli obblighi di legge vigenti in materia.

Art. 32 - Pubblicità

È consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità visiva e sonora all'interno degli spazi concessi, nel rispetto delle vigenti norme ed eventuali tariffe in materia, previo l'obbligo di nulla osta preventivo da parte del Servizio Sport, che avrà facoltà insindacabile di diniego, qualora ricorrano motivi di contrasto con l'interesse comunale e pubblico, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori.

Il Concessionario dovrà comunicare preventivamente al predetto Servizio Sport il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità.

I contratti di pubblicità relativi devono avere una durata non eccedente la durata della presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente concessione.

È fatto obbligo al Concessionario di fornire entro i termini di legge il dettaglio della pubblicità esposta all'Ufficio Tributi del Comune, ai fini dell'eventuale applicazione della relativa imposta.

Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

E' consentita ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo ed anche rivolta verso l'esterno nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento comunale sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa.

Il Concessionario è, comunque, responsabile del pagamento del canone ove lo stesso sia previsto dalla normativa in vigore.

I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati al Comune entro 30 giorni dalla stipula.

Il Concessionario dovrà concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dall'Amministrazione o relativo ad altre attività istituzionali.



Il Concessionario è autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni concernenti le attività svolte e dovrà inviare tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni dalla stipula, i relativi contratti.

Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni/pubblicità riguardanti

- a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
- b) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
- c) pubblicità diretta o collegata alla produzione e /o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente alle armi.

Art.33 - Garanzia definitiva

Ai fini della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio in caso di avvio dell'affidamento in pendenza della stipulazione del contratto, il concessionario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate nella misura e con le modalità indicate nel disciplinare di gara, il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Monza.

La cauzione dovrà avere una validità con decorrenza dalla stipula del contratto o dalla data di inizio del servizio in caso di avvio dell'affidamento in pendenza della stipulazione del contratto, sino alla regolare esecuzione del contratto.

Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell'Affidatario di apposita comunicazione da parte del Committente.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dal Committente, dietro richiesta scritta della ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali da parte della ditta aggiudicataria nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi del D.L. 16/2012.

La garanzia verrà restituita previa emissione della verifica di conformità del servizio.



Art. 34 - Responsabilità e assicurazioni

Il Concedente non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell'attuazione della concessione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell'impianto a favore del Comune, secondo quanto previsto nel presente atto.

Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il Concedente da qualsivoglia responsabilità e conseguenza civile e penale.

Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Il Concedente si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto della concessione.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale, per le quali il concessionario dovrà rispondere integralmente, il concessionario si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- a) una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale pari ad € 3.000.000,00 per ogni sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto della concessione:
- b) una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti da prestatori del servizio di cui il Concessionario si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte oggetto della concessione con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

Le coperture assicurative relative alle attività oggetto di concessione dovranno avere efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione della concessione e per tutta la durata prevista. Dovranno essere trasmesse al Comune di Monza - Servizio Sport - prima dell'esecuzione del servizio e dovrà essere presentata la copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate al Comune e preventivamente accettate dallo stesso. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate.

In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'attività di esecuzione dell'attività svolta per conto del Comune di Monza.



Il Concessionario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla esecuzione della Concessione, manleva comunque il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio del servizio e cessa dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico del Concessionario.

Art. 35 - Penali

Qualora nello svolgimento del servizio in concessione vengano rilevate inadempienze, mancanze, negligenze, eventuali disservizi e irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni a carico del Concessionario, verranno applicate, previa procedura di contestazione degli addebiti, le seguenti penali, fatte salve le ulteriori responsabilità:

- 100 € per mancata trasmissione della relazione annuale riepilogativa delle attività svolte, nel termine assegnato dal Servizio Sport;
- 100 € per mancata trasmissione del Conto Consuntivo annuale, nel termine assegnato dal Servizio Sport;
- 200 € nei casi di mancata reperibilità giornaliera, senza sostituzione, del Referente tecnico;
- 300 € per ogni giorno di ritardo dalla richiesta del Servizio Sport, con scadenza temporale, nell'esecuzione di interventi posti a carico del Concessionario;
- 300 € per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'attività sportiva della struttura dopo la data di consegna degli impianti fino ad un massimo di 30 giorni, per fatti imputabili esclusivamente al concessionario, decorsi i quali la concessione si intende risolta;
- 300 € per inadempienze giornaliere in ordine alla pulizia, all'igiene dell'impianto, alla conformità alle norme sanitarie dell'acqua delle vasche;
- 500 € per ogni violazione di norme di legge in materia sanitaria;
- 500 € per ogni violazione di norme di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed antiincendio;
- 500 € per ogni utilizzo difforme degli spazi del Centro Sportivo rispetto alle attività sportive individuate nel presente Capitolato;
- 500 € per ogni mancata segnalazione di fatti e circostanza che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;



- 500 € per ogni applicazione all'utenza di tariffe difformi da quelle approvate annualmente dalla Giunta Comunale ed allegate nel presente capitolato;
- 500 € per ogni inconveniente o disagio arrecato ai residenti nelle aree limitrofe del Centro Sportivo durante il funzionamento dello stesso;
- 1.000 € per personale con qualifica degli operatori non corrispondente a quella richiesta per lo svolgimento del servizio;
- 1.000 € per mancata manutenzione ordinaria giornaliera dell'impianto per ciascuna voce elencata nell'Allegato n.4;
- 1.000 € per ciascun ritardo giornaliero -superiore a minuti 5 rispetto all'orario di apertura della Piscina dell'assistente bagnanti;
- 1.500 € per ogni comportamento scorretto degli operatori e del Referente Tecnico sconveniente o lesivo dell'incolumità, moralità e personalità degli utenti, fatto salvo ulteriori provvedimenti;
- 1.500 € per omessa segnalazione di anomalie, mancanze e rotture impianti e/o attrezzature in dotazione, nonché ogni qualsiasi impedimento che possa causare pericolo entro 24 ore;
- 2.000 € per ogni mancata apertura/chiusura impianto secondo il piano programma annuale di utilizzo;
- 2.000 € per ciascuna assenza giornaliera dell'assistente bagnanti;

Per ogni recidiva si prevede il raddoppio della penalità.

Prima dell'irrogazione di qualsivoglia penale, il Comune provvede alla contestazione scritta fissando un termine non inferiore a giorni quindici (che il concessionario riconosce essere perentorio), entro il quale deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione. Ove il concessionario non provveda, si applicherà quanto disposto dall'art. 36, rubricato "esecuzione in danno".

Il Concedente potrà procedere al recupero delle penalità a carico del concessionario direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dal concessionario nel termine assegnato.

L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento, non escluso il rimborso di terzi.

Il Comune può applicare all'operatore economico penali sino alla concorrenza della misura massima del dieci per cento (10%) del valore del contratto originario, ai sensi dell'art. 113bis del Codice dei Contratti.



Nelle ipotesi previste, oltre all'applicazione delle penali, il Comune non compensa le prestazioni non correttamente eseguite.

Art. 36 - Esecuzione in danno

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, fatta salva l'applicazione delle penali stabilite al precedente articolo, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed i tempi previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Operatore l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

Per il risarcimento dei danni l'Amministrazione procederà rivalendosi sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere reintegrata entro 15 giorni dalla comunicazione del Concedente.

Art. 37 - Risoluzione della concessione

La decadenza della concessione opera, inoltre, di diritto quando nei confronti del concessionario qualora sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi del D.Lgs n. 159/2011.

Il contratto verrà risolto ricorrendo i casi previsti dagli artt. 108 e 176 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e 1453 del codice civile.

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente concessione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 15 giorni consecutivi o n. 30 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- c) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- d) ritardo nell'inizio dell'attività superiore a 30 gg. solari per cause imputabili al Concessionario;
- e) cessione a terzi in tutto o in parte di quanto non previsto nella presente concessione;
- f) mancato avvio dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni, per fatto imputabile esclusivamente al concessionario;
- g) mancata presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dal presente capitolato nei termini ivi previsti e loro reintegro nonché mancato pagamento dei relativi premi assicurativi;
- h) diversa destinazione della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- i) mancata osservanza dell'obbligo del concessionario relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- j) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- k) accertata inosservanza da parte del personale del concessionario del Codice di comportamento adottato dal Comune di Monza (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - amministrazione trasparente - personale - codice disciplinare personale);
- violazione del Codice etico adottato dal Comune di Monza e accettato dal concessionario al momento della partecipazione alla gara quale condizione indispensabile ai fini dell'affidamento del contratto;
- m) Sub-concessione non autorizzata;



- n) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;
- o) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

Nei casi di cui sopra qualora il concessionario non provveda, entro e non oltre il termine di 15 giorni consecutivi dalla comunicazione delle inadempienze contrattuali rilevate a sanare le medesime, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile. Tale regola non si applica nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera f; in tale caso si procederà alla risoluzione automatica del contratto.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto di concessione per le ipotesi sopra riportate, il concessionario oltre all'immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

Art.38 - Revoca della Concessione

Il Comune può procedere alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con PEC. La revoca del contratto è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Nel caso in cui sia il Concessionario a sciogliere anticipatamente il contratto prima della scadenza prevista, il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dal riaffidamento del servizio di gestione dell'impianto e degli altri eventuali oneri.

Art. 39 - Recesso

In conformità alle prescrizioni dell'art. 1, c.13 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni con Legge 135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dalla concessione, previa formale comunicazione al Concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri di eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto stipulato e il Concessionario non acconsenta ad una modifica, proposta dal Comune, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dal Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC al Comune almeno 60 giorni prima.



Art. 40 - Forza maggiore

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a qualunque evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

In caso di forza maggiore, che impedisca ad una delle parti contraenti l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

La parte, che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento ostativo.

Art. 41 - Variazione struttura e/o assetto aziendale

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. La mancata comunicazione si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno. Si applica l'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 42 - Fatturazione elettronica

Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013 e s.m.i., le parti si danno reciprocamente atto che le fatture relative al presente contratto sono trasmesse solo ed esclusivamente in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune, è il seguente: UF3A7H.

Art. 43 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

Il Concessionario si impegna a richiedere analoghe dichiarazioni ai sensi del suddetto art. 3 della Legge n. 236/2010 ai soggetti terzi da lui individuati per la realizzazione dei vari servizi, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 44 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto ai sensi dell'art. 106 e 175 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 45 - Revisione

Il verificarsi di fatti (eventi eccezionali e straordinari, oggettivamente esterni ed estranei al concessionario e al funzionamento del mercato di settore) non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, la quale deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto (art. 165, co. VI, del D. Lgs. n. 50/2016).



L'Amministrazione Comunale - dopo aver verificato la richiesta, sulla base della documentazione asseverata prodotta dal Concessionario - potrà autorizzarla con atto di determinazione. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico Finanziario si applicheranno le pertinenti disposizioni di legge in vigore.

Art. 46 - Controversie

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso saranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza.

Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.

È in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 47 - Spese di registrazione

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

Sono a carico del Concessionario le spese contrattuali, diritti di segreteria, bolli e ogni tassa, imposta inerenti al contratto, compresi i costi della garanzia definitiva di cui all'art. 33 e delle polizze richieste dall'art. 34 del presente Capitolato sono a carico dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 48 - Diritto d'autore

I dati acquisiti dall'Affidatario per nell'espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto ogni 3 mesi al Comune di Monza. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti il servizio, devono essere trasmessi al Comune di Monza in formato aperto entro 15 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di inadempimento verranno applicate le penali previste dall'art. 35.

Art. 49 - Codice di comportamento

L'Affidatario dovrà attenersi al Codice di Comportamento adottato dal Comune di Monza (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - amministrazione trasparente - personale - codice disciplinare personale), nonché alle disposizioni del Codice generale.

Art. 50 - Trattamento dei dati

L'Affidatario deve assicurare il pieno rispetto del Regolamento 679/2016/UE e sue modifiche ed in particolare:

dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio affidato:

non potrà comunicare i dati in suo possesso a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità e la sicurezza dei disabili, previa autorizzazione dei servizi);

dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario verrà nominato Outsourcer/Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.



Art. 51 - Riservatezza

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione n.10	00193	Roma	Luigi Recupero

Art. 52 - Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il Committente e l'Affidatario faranno riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e, se non espressamente previsto nel Codice dei Contratti e negli atti attuativi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile, secondo quanto dispone l'art. 30, co.8 del Codice dei Contratti.

Art. 53 - Il responsabile unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio Sport.

N.9 Allegati:

Allegato n.1: Piano generale attività sportive Allegato n.2: Utilizzi Convenzionati N.E.I.

Allegato n.3: Tariffe

Allegato n.4: Scheda Manutenzione

Allegato n.5: Pulizie Allegato n.6: P.E.F.

Allegato n.7: Planimetria Seminterrato Allegato n.8: Planimetria Piano Terra Allegato n.9: Planimetria Piano Primo